



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N° 56

Riunione del giorno 5 marzo 2020

**61.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Luigi DOMINICI
 - Aldo MENCARELLI
 - Davide SIMONELLI
 - Luigi BANELLA
- c/o Avv. Raffaello Agea – raffaello.agea@avvocatiperugiapec.it

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vicepresidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

per i capi di incolpazione contestati dalla Procura Federale nel deferimento avente Reg. n. 55.19.20 ricevuto in data 11 febbraio 2020 e precisamente:

DOMINICI LUIGI, MENCARELLI ALDO, SIMONELLI DAVIDE, BANELLA LUIGI: per aver, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente del CT FIPAV Umbria 2, il primo e di Consiglieri dello stesso Comitato, gli altri, in violazione dei doveri istituzionali, ex Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, delle norme generali e particolari di corretta ed efficiente amministrazione delle risorse economiche dell'Organo Federale Territoriale, ex Artt. 1, 14, 15 e 27 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV ed 1,8,9 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità – Strutture Territoriali, nonché degli Artt. 1 e 74 Reg. Giur., 2 Codice Comportamento Sportivo CONI e delle Norme di organizzazione e gestione dei Campionati di cui alla vigente Guida Pratica:



A) omesso, in concorso con il CT FIPAV Umbria 1, di organizzare campionati di serie, arbitrariamente e senza autorizzazione alcuna devoluti al CT FIPAV Umbria 1, consentendo, inoltre, che ai propri campionati partecipassero sodalizi affiliati a tale ultimo Comitato Territoriale, con diretta incidenza sulle risorse economiche potenzialmente disponibili per le attività di competenza;

B) consentito la riaffiliazione per la corrente Stagione Sportiva dei sodalizi AS AZZURRA e SS ACQUASPARTA VOLLEY nonostante gli stessi non avessero preventivamente sanato le rispettive posizioni debitorie nei confronti del Comitato;

C) mancato di deliberare tempestivamente sulle nomine dei collaboratori del Comitato per lo svolgimento di incarichi istituzionali e sui relativi compensi, nonché affidato, senza alcun accordo scritto, a Fantini Maria Pia compiti organizzativi, liquidando alla stessa compensi pur in assenza di dettaglio dell'attività svolta e preventiva notula di liquidazione;

D) mancato di adottare corretti criteri di gestione delle risorse economiche del Comitato e di contabilizzazione degli impegni di spesa, per lo più iscritti a bilancio per cassa e non per competenza e senza adeguata documentazione a comprova, con diretta incidenza sulla veridicità del bilancio consuntivo 2018 che risulta così falsato;

G) iscritto a bilancio rilevanti esborsi monetari per acquisiti di carburante, in alcun modo giustificati né giustificabili, in aggiunta ai costi per rimborsi chilometrici, con ciò ancora incidendo sulla veridicità del bilancio consuntivo 2018, ritenuto alterato rispetto alla reale situazione economico-finanziaria del Comitato;

F) impiegato illegittimamente, senza autorizzazione alcuna e senza preventivo accordo scritto a supporto, risorse economiche del Comitato per l'utilizzo di un ufficio in Località Ponte San Giovanni nonostante la disponibilità di adeguati locali presso la sede CONI di Terni.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A,C,G e J dell' Art. 102 Reg. Giur..

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Ricevuto l'atto di deferimento, il Presidente fissava l'udienza al 2 Marzo 2020, differita poi al 5 Marzo 2020.

Alla discussione era presente il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli, l'Avv. Agea difensore di tutti gli incolpati, il sig. Luigi Dominici, il sig. Aldo Mencarelli ed il sig. Luigi Banella.



Il Procuratore Federale illustrava l'atto di deferimento insistendo per la dichiarazione di responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati chiedendo irrogarsi la sanzione della sospensione di mesi 18 ognuno.

La difesa degli incolpati lamentava come la procura federale nell'esercitare l'azione non avesse indicato precisi ambiti temporali in relazione al tempo di commissione degli illeciti e ciò " *con riferimento ai campionati incriminati*".

Nel merito comunque precisava come l'operato del comitato fosse stato in linea con quanto emerso nell'Assemblea Nazionale Fipav tenutasi a Bologna nel 2014 e ribadito dalle Consulte dei Presidenti dei vari Comitati Regionali tenutesi nello stesso periodo.

Evidenziava poi come le decisioni fossero state adottate anche per la scarsa partecipazione dei sodalizi nell'area della provincia di Terni.

La difesa contestava quindi l'incolpazione che, a suo dire, neanche aveva tenuto conto delle norme contenute nelle Guide Pratiche alle quali si sarebbero uniformate le decisioni dei comitati.

Nella propria memoria rilevava poi come l'aver organizzato i campionati, che altrimenti non avrebbero avuto svolgimento, aveva prodotto una risorsa economica, al contrario di quanto ritenuto dalla procura federale.

Per quanto riguarda il capo B la difesa contestava l'accusa di mancata adozione di corretti criteri di gestione delle risorse economiche.

Richiamando l'art. 1 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fipav, l'Avv. Agea riteneva corretta la gestione e redazione del bilancio, contestando invece le allegazioni del dott. De Luca incaricato dalla Federazione per il controllo.

Per le partite contestate non vi sarebbe stata infatti alcuna dolosa sottrazione ed occultamento della passività ma la sola registrazione secondo il criterio di cassa; circostanza che la difesa riteneva legittima poiché non aveva comportato alcuna falsità nel bilancio e quindi neanche aveva contravvenuto alla regola della registrazione come "sopravvenienza passiva".

Richiamando poi gli artt. 14 e 15 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità FIPAV eccepiva come " *per consuetudine fosse più opportuno*" *seguire le dinamiche economico-finanziarie della "stagione sportiva" e non quelle di previsione su dati attesi per anno solare*", *che di fatto risultano "imprevedibili" a causa dello scostamento temporale tra l'anno solare e l'effettiva gestione dell'anno sportivo.*



Precisava poi che i costi iscritti a bilancio risultavano tutti giustificati e giustificabili riportando nella memoria la giustificazione per alcune spese contestate nella relazione del tecnico incaricato dal Consiglio Federale.

La difesa contestava infine l'applicazione delle aggravanti e formulava istanze istruttorie che il collegio si riservava di valutare nella camera di consiglio.

All'esito della Camera di consiglio, il Tribunale leggeva il dispositivo con termine per deposito delle motivazioni nei dieci giorni successivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento trae origine dalla relazione del dott. Antonio Boris De Luca incaricato con delibera del Consiglio Federale FIPAV, nella quale si evidenziava un'attività del Comitato Umbria 2 non in linea con i regolamenti federali.

Fra i punti di rilievo risulta quello che il Comitato avrebbe effettuato solo campionati di serie e non di categoria.

Il fatto veniva ammesso dagli stessi incolpati ed a nulla vale l'eccezione che nel capo di incolpazione non sia riportato il periodo della contestazione. Tanto è che nella memoria a questo Tribunale la difesa ha ampiamente tentato di giustificare l'operato che riteneva addirittura in regola con le norme federali. Al contrario non risulta che vi sia stata alcuna autorizzazione da parte degli organi FIPAV né che le indicazioni di principio espresse nelle assemblee richiamate dalla difesa possano legittimare le non regolamentari scelte compiute.

I comitati hanno infatti il dovere di attuare i regolamenti e quindi di organizzare e permettere i campionati di loro competenza. Nel caso che ci riguarda il Comitato Umbria 2 non solo ha rinunciato ad organizzare il campionato di categoria ma ciò lo ha fatto con un accordo, sicuramente non lecito, di spartizione con altro comitato.

La ricostruzione a posteriori tentata dalla difesa e tesa a far apparire "l'operazione" come un guadagno per la federazione trova il limite nell'esistenza dei regolamenti, prima ancora delle "guide" pratiche, che dettano le regole sulle attività che debbono svolgere i comitati ed alle quali i componenti debbono adeguarsi non interpretando, per diversa e personale utilità, principi generali e di massima che possono scaturire da assemblee, riunioni o convegni.

Risulta evidente poi come la rinuncia all'esecuzione di un campionato abbia comportato che società di altro comitato siano state ammesse ad effettuare gare per il comitato di



cui gli incolpati erano componenti, con uno sviamento del flusso economico che è andato ad incidere sulla regolarità del bilancio; ciò avviene, pur volendo seguire la tesi della difesa sull'azione produttiva degli incolpati, anche se vi fosse stato un non dimostrato guadagno.

Per quanto riguarda il capo B, a prescindere dall'entità degli importi, dalla relazione del dott. De Luca emerge come alcune registrazioni siano state effettuate successivamente al sostenimento del costo e precisamente al momento del pagamento, con ciò contravvenendo ai principi contabili che impongono la redazione del bilancio per competenza. Anche sul punto la difesa ha tentato di giustificare rilevando come non vi sia stata alcuna sottrazione di denaro ma come le poste siano state comunque registrate; la difesa continuava poi puntualizzando come per la tenuta della contabilità si dovesse tener conto non delle scadenze per anno solare ma anche della particolare attività di una federazione i cui termini sono da riferire anche a quelli di inizio e termine dei campionati.

Sul punto, non essendo compito di questo collegio entrare nei meandri delle regole di bilancio, lo stesso dott. De Luca precisa come nei casi contestati si dovesse e potesse far ricorso all'iscrizione nella voce "Sopravvenienze passive", cosa che non è avvenuta. La registrazione "per cassa" ha portato quindi ad una errata redazione del bilancio spostando partite creditorie e debitorie nel tempo.

Per quanto riguarda il capo G per spese anche relative ad esborsi per acquisto di carburante, la difesa si limita ad eccepire come i costi debbano ritenersi giustificati dagli spostamenti che il Presidente doveva fare per motivi istituzionali. Nulla si afferma sulla contestazione contenuta nella relazione del dott. De Luca in merito al contrasto fra quanto previsto dalla norma per rimborsi chilometrici, ove non è previsto acquisto di carburante. Tanto che, si evidenzia nella relazione, alla voce 2.02.02_CEB 087 indennità, compensi, gettoni, ecc. vi è una spesa per € 4.57,79 nel 2018 e di € 3.027,48 nel primo semestre 2019, non compatibile con quella carburanti.

Per la contestazione di cui al capo B la stessa doveva essere giustificata dal danno che avrebbe avuto il movimento per la mancata partecipazione delle due squadre; in ogni caso si dichiarava, che salvo un minimo debito residuo, le società avevano sanato l'esposizione debitoria.



Il regolamento non prevede però un'ipotesi di riaffiliazione come attuata dal Comitato. Le società inadempienti non possono essere riaffiliate; non può certo permettersi un atto dell'istituzione, deputata ad applicarlo e farlo rispettare, che interpreti il regolamento contravvenendo alle regole in esso dettate, qualsiasi sia il fine che si vuol raggiungere.

Per il capo D poco credibile appare la giustificazione che per le nomine vi fosse la delibera che, per mero errore materiale, riportava la data di un anno posteriore. Neanche è corretta la giustificazione che l'attività era stata comunque svolta e doveva essere pagata; lo spostamento delle partite economiche di bilancio da un anno all'altro ha comportato una non rispondenza del bilancio al criterio di competenza.

Sulla contestazione di cui al punto F la difesa rileva come la scelta della sede del Comitato in località Ponte San Giovanni, quando già vi era quella presso gli uffici del CONI di Terni, fosse necessaria per essere più vicini alle società distanti da Terni. In ogni caso la scelta veniva giustificata anche perché aveva comportato un risparmio per la minore necessità del Presidente di muoversi con l'auto e quindi con conseguente contenimento dei costi di carburante.

Sicuramente a posteriori non è facile comprendere se vi sia stato un effettivo risparmio ma certo non appare frutto di una corretta gestione che un comitato abbia nella stessa regione due sedi delle quali l'una gratuita e l'altra con esborso, seppur modesto.

Le prove articolate dalla difesa, per i motivi di cui in motivazione, non appaiono ammissibili e sono comunque ininfluenti ai fini del decidere.

La responsabilità per quanto contestato risulta sicuramente in misura maggiore del presidente del Comitato per la figura apicale ricoperta. I consiglieri incolpati Mencarelli e Simonelli hanno contribuito a concretare l'illecito approvando i bilanci e le delibere per l'organizzazione dei campionati. Lo stesso vale per il consigliere Banella, la cui responsabilità deve essere temporalmente valutata essendo subentrato nella carica solo nel Novembre 2018.

Per tutti gli incolpati appaiono sussistere tutte le aggravanti contestate.

PQM

Delibera

- 1) Di sanzionare il tesserato Lugi Dominici con la sospensione da ogni attività federale per mesi 17



2) Di sanzionare il sig. Aldo Mencarelli ed il sig. Davide Simonelli con la sospensione da ogni attività federale per mesi 15 mesi

3) Di sanzionare il tesserato Luigi Banella con la sospensione da ogni attività federale per mesi 14

Roma, 9 marzo 2020

F.to ILPRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 9 marzo 2020